

PRESIDENZIALE N. 21/25/PRES

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS E S.M.I.**

(PROC. N. 2336/DDA/LS - DDA/14649 - <omissis>)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dalla Legge 16 dicembre 2024, n. 193, recante “*Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO, in particolare, l’art. 195-bis, il quale dispone che l’Autorità, su istanza dei titolari dei diritti, può ordinare ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, a tale fine, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, come

modificato, da ultimo, dalla delibera n. 209/25/CONS, del 30 luglio 2025, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/**14649**, pervenuta in data 8 settembre 2025 (prot. n. DDA/0001254), è stata segnalata dalla AIE - Associazione Italiana Editori, in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società ad essa associate, la presenza, sul sito *internet* <https://Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.>, diffuse attraverso il canale Telegram “<omissis>”, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di opere di carattere letterario, tra le quali sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

TITOLARE	TITOLO	ANNO	LINK
Giunti Editore S.P.A.	La regola del silenzio	2025	<omissis>
Giulio Einaudi Editore S.p.A.	Il mangiatore di pietre	2025	<omissis>
Giulio Einaudi Editore S.p.A.	Teneri assassini	2005	<omissis>
Lit Edizioni S.a.s.	Ora pro loco	2017	<omissis>
Carlo Gallucci Editore S.r.l.	L'oracolo maledetto. Gli arcani di nebbia	2024	<omissis>
Carlo Gallucci Editore S.r.l.	La cartomante. Gli arcani di nebbia	2024	<omissis>
HarperCollins Italia S.p.A.	Sette	2025	<omissis>
HarperCollins Italia S.p.A.	Jane deve morire	2025	<omissis>
HarperCollins Italia S.p.A.	Giochi pericolosi	2025	<omissis>
HarperCollins Italia S.p.A.	Doppio assassino	2025	<omissis>
HarperCollins Italia S.p.A.	Angelo nero	2025	<omissis>

HarperCollins Italia S.p.A.	Il paese dalle porte di mattone	2020	<omissis>
Longanesi & C. S.r.l.	Il silenzio delle rondini	2025	<omissis>
Morellini Editore S.r.l.	Fiori per la danza macabra	2025	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	La scalata	2025	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Occhi chiusi	2012	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	C'è un cadavere a Baker Street	2025	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Prima che faccia buio	2025	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Il testamento di Satana	2018	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Le ragazze silenziose	2016	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	La notte dei delitti	2020	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	La donna senza nome	2018	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Delitto di ferragosto. Le indagini del commissario Ventura	2022	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Delitto alle saline. Le indagini del commissario Ventura	2020	<omissis>
Newton Compton Editori S.r.l.	Il cadavere del lago. Le indagini del commissario Ventura	2019	<omissis>
Mondadori Libri S.p.A.	Il testamento di Gesù	2011	<omissis>
Mondadori Libri S.p.A.	Il maestro del silenzio	2019	<omissis>
Mondadori Libri S.p.A.	Danse macabre	2019	<omissis>

TEA S.r.l.	L'inconveniente della morte	2025	<omissis>
Antonio Vallardi Editore S.r.l.	Morti sospette in corsia	2025	<omissis>

L'istante ha dichiarato, inoltre, che: *“Il canale Telegram denominato “<omissis>”, raggiungibile attraverso il link <omissis>, conta oltre 1.500 iscritti e mette a disposizione oltre 11.000 riproduzioni non autorizzate di opere librarie protette, nella maggior parte dei casi appartenenti a editori associati ad AIE”;*

2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza risultavano accessibili, alle pagine *internet* sopra indicate, riproduzioni delle opere letterarie sopra indicate e le stesse apparivano diffuse in presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Dalle verifiche condotte sul sito risultava, altresì, l'effettiva presenza di una significativa quantità di opere digitali che il soggetto istante dichiarava essere di titolarità dei propri associati e dunque diffuse in violazione della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducevano la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurassero un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;

3. dalle suddette verifiche risultava, altresì, quanto segue: il nome a dominio risulta registrato dalla società GoDaddy.com LLC, con sede in 100 S. Mill Ave, Suite 1600, Tempe, Arizona, 85281, Stati Uniti d'America, raggiungibile all'indirizzo e-mail abuse@godaddy.com, per conto di un soggetto non identificabile, che pare usufruire di un servizio di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente offerto dalla società Domains By Proxy, LLC con sede in 100 S. Mill Ave, Suite 1600, Tempe, Arizona, 85281, Stati Uniti d'America. La società Domains By Proxy, LLC è collegata alla società GoDaddy.com LLC; i servizi di hosting appaiono forniti dalla società Telegram Messenger Inc., con sede in Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, Isole Vergini Britanniche, raggiungibile agli indirizzi di posta elettronica vvv@telegram.org, abuse@telegram.org e dmca@telegram.org; i server appaiono riconducibili alla medesima società, ed appaiono essere a Croydon, Londra, Regno Unito;

4. con comunicazione del 11 settembre 2025 (prot. n. DDA/0001290), la Direzione diritti digitali e tutela dei diritti fondamentali ha dato avvio al procedimento istruttorio n. **2336/DDA/LS** relativo all'istanza DDA/14649, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo;

5. la comunicazione di avvio è stata inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito

medesimo, alla società Telegram Messenger Inc. che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting*, la società cui appaiono riconducibili i *server* impiegati e la società fornitrice di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;

6. nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b)*, del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 11 settembre 2025, non è stata presentata, né dal fornitore di servizi di cui all'art. 195-*bis*, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;

7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave e di carattere massivo degli artt. 1, comma 1, 2, comma 1, n. 1), 3, 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41;

8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Titolo I, Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

9. l'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. f)*, del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;

10. l'art. 8, comma 4-*bis*, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora le opere digitali rese disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, in violazione del diritto d'autore o dei diritti connessi siano diffuse al pubblico attraverso prestatori di servizi che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, l'organo collegiale ordina di norma a tali prestatori di provvedere alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime ovvero di adottare le misure eventualmente disponibili volte ad impedirne il caricamento. In presenza di violazioni gravi o di carattere massivo, l'organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell'accesso alle suddette opere digitali, mediante l'adozione di misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei suddetti diritti;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza mediante il blocco del canale Telegram “<*omissis*>” da realizzarsi da parte della società Telegram Messenger

Inc, in qualità di fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento;

CONSIDERATA la impossibilità oggettiva di sottoporre il provvedimento di conclusione del presente procedimento all'approvazione collegiale stante i rigorosi termini procedurali abbreviati previsti per questo tipo di procedimento che non si conciliano con la già intervenuta programmazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità;

ORDINA

alla società Telegram Messenger Inc., fornitore di servizi della società dell'informazione che utilizza, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione, individuata ai sensi dell'art. 195-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso alle opere oggetto di istanza, mediante blocco del canale Telegram “<omissis>”, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con il blocco del canale Telegram “<omissis>” nei tempi con le modalità suesposte.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge n. 633/41.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma,

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella